

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-6521 del 12/12/2023   |
| Oggetto                     | Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. - Notifica SM1025. Notificatore Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino. Autorizzazione per trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.03 destinati all'impianto HERAmbiente S.p.A., WTE di Coriano |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-6786 del 12/12/2023  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini   |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO  |

Questo giorno dodici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. - Notifica generale SM1025. Notificatore/Produttore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino. Autorizzazione per trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.03 destinati all'impianto HERAmbiente S.p.A., WTE di Coriano (RN), operazione R1.**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Notifica                      | SM1025   |
| Notificatore                  | A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Via A. di Superchio n.16, Borgo Maggiore - San Marino  |
| Produttore/Impianto           | A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Strada Quarta Gualdaria n.1, Borgo Maggiore - San Marino (Centro di Raccolta San Giovanni)   |
| Destinatario/Impianto         | Termovalorizzatore (WTE) HERAmbiente S.p.A., Coriano (RN) - Via Raibano n.32   |
| Operazione di trattamento     | R1 - utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia   |
| Numero di spedizioni previste | 30   |
| Quantità totale               | 500 tonnellate   |
| Allegati al presente atto     | Documento di Notifica SM1025;<br>Documento di Movimento SM1025;<br>SM1025 Trasportatori ed elenchi mezzi (Allegato 1);<br>SM1025 Itinerari (Allegato 2). |

### Approvazione della Notifica

#### I. Decisione

1. **La Notifica SM1025** per il trasporto di rifiuti non pericolosi

|                     |   |
|---------------------|---|
| Codice EER          | 20.03.03 (residui della pulizia stradale) |
| Codice Basilea      | non elencato                              |
| Codice Y            | Y46                                       |
| Tipo di imballaggio | Altro (scarrabile)                        |
| Stato fisico        | Solidi                                    |

destinati all'impianto WTE ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.A., sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

- La presente Decisione è **valida fino al 31.10.2024**, in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di Spedizione (U.P.A.V. Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
- le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
- la presente Decisione non è trasferibile;
- la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
- la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni

transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità;

7. la garanzia finanziaria è calcolata dal notificatore sulla base della normativa sammarinese (Decreto Delegato n.44/2012 - Codice Ambientale e ss.mm.ii.) che prevede, per i rifiuti non pericolosi destinati a recupero, un coefficiente K2 pari a 520,00 €. L'importo complessivo della garanzia, prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art.6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, è proposta pari a € 262.649,42. In base al suddetto calcolo per l'importo previsto, ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, non si ritiene necessaria una garanzia supplementare;
8. l'accettazione della garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. in base a quanto riportato nella documentazione integrata alla notifica SM1025, il rifiuto EER 20.03.03 è rappresentato da fogliame e inerti fini risultante dalla pulizia stradale effettuata tramite spazzatrice meccanica (rapporto di prova N° 2316453-001 del 09.10.2023, come acquisito al prot.n. PG/2023/205953 del 04.12.2023);
2. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1025, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potranno essere utilizzati esclusivamente i trasportatori ECOSYSTEM SRL, Via Biagio di Santolino n.100, Acquaviva (San Marino) e IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL, Via Fondo Ausa n.16, Dogana (San Marino) ed i mezzi riportati in Allegato 1 al presente atto;
3. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di trasportatori e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e autorizzazione rilasciata dalle autorità della Repubblica di San Marino);
4. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1025 e dei relativi documenti di movimento;
5. il trasporto del rifiuto deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
7. in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla notifica SM1025, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 34,2 e che è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 31,7 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
8. gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati;
9. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle competenti Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

## **III. Avvertimenti**

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel

- Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
  6. per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle quattro ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso di tre giorni nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione;
  7. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione HERAmbiente S.p.A. - Via Raibano n.32, Coriano (RN), deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento;
  8. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento/recupero non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento/recupero non intermedio dei rifiuti;
  9. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento. Il Destinatario ha l'obbligo di recuperare/smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3 del medesimo Regolamento;
  10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
  11. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
  12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
    - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
    - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
    - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
    - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
  13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
  14. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla notifica SM1025, ed i relativi documenti di notifica e di movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
  15. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento, con nota dell'U.P.A.V. Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino, Rep.n. TTR 2023/0385 U, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2023/92779 del 26.05.2023 e successiva nota di aggiornamento prot.n. PG/2023/196999 del 20.11.2023. Il notificatore ha inoltre trasmesso la nota integrativa al dossier, acquisita al protocollo n. PG/2023/104183 del 14.06.2023, e la nota recante il rapporto di prova delle analisi condotte sul rifiuto oggetto della notifica, prot.n. PG/2023/205953 del 04.12.2023.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione WTE sito in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.A., con sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R1).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., mediante verifica dell'iscrizione per la ditta HERAmbiente S.p.A. nell'elenco (cosiddetta "white list") dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna, istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

È fatta salva la possibilità della scrivente Autorità competente di revocare il presente atto qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento dell'importo di € 903,80 effettuato dal Notificatore in data 06.06.2023.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
***Dott. Stefano Renato de Donato***  
*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**